

CONVEGNO NAZIONALE

*Il Settore delle costruzioni tra presente e futuro.
Come il Codice dei contratti pubblici aiuta ad innovare ed a
gestire processi sostenibili nella realizzazione delle
infrastrutture.*

Venerdì, 31 maggio 2024 - ore 09.00/18.00


Presso la sala convegni della sede ANCE Nazionale – via Giuseppe Antonio Guattani, 16, Roma

De-Carbonizzazione degli edifici e adeguati assetti organizzativi delle imprese

Marco Soverini, Dottore Commercialista, Bologna


sviluppo sostenibile e processi sostenibili: limiti del pianeta

2009




3 boundaries crossed

2015



4 boundaries crossed




2023
6 boundaries crossed

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE




Problemi climatici // riscaldamento globale

Daily air temperature, °C



Source: Copernicus, ERA5




Materiale di approfondimento realizzato dalla Fondazione CMCC, che ospita il Focal Point IPCC per l'Italia, sulla base delle informazioni ufficiali dell'IPCC.


CLIMATE CHANGE 2023 – Rapporto di Sintesi
 Il volume conclusivo del Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC, la più aggiornata e completa rassegna scientifica sui cambiamenti climatici

Un'azione urgente per il clima può garantire un futuro vivibile per tutti

Monthly air-temperature anomalies, °C
 Compared with 1991-2020 average




Sea-surface temperature, °C



Source: Copernicus, ERA5

Monthly sea-surface temperature anomalies, °C
 Compared with 1991-2020 average




rischi dei prossimi 10 anni - World Economic Forum // KPMG



Prospettive per la de-carbonizzazione degli edifici: peso crescente del carbonio incorporato



- Energy efficiency and cleaner production reduce the emissions from operational energy
- Material emissions already exceed emissions of operating energy within a 50-year time frame, for some countries (e.g. Sweden & Norway)

Buildings are responsible for 39% of global carbon emissions:

 28% from operational emissions

 11% from materials and construction


Embodied carbon importance grows constantly




De-carbonizzazione degli edifici // strumenti di gestione

Embodied Carbon in Real Estate Scope 3 Emissions

- Purchased goods
- Capital goods
- Business travel
- Employee commuting
- Leased assets (tenant operational emissions)
- Leased assets (tenant fit outs)
- Waste generated in operations
- End-of-life treatment of sold products




Sources of embodied carbon across the construction lifecycle



- A1 - A3 Product stage**
 A1 Raw material extraction
 A2 Transport to manufacturing site
 A3 Manufacturing
- A4 - A5 Construction stage**
 A4 Transport to construction site
 A5 Installation / Assembly
- B1 - B5 Use stage**
 B1 Use
 B2 Maintenance
 B3 Repair
 B4 Replacement
 B5 Refurbishment
- C1 - C4 End of life stage**
 C1 Deconstruction & demolition
 C2 Transport
 C3 Waste processing
 C4 Disposal

Understanding the stages of embodied carbon



Cradle to gate emissions consistently included in EPDs

Tracked during procurement and construction

Predicted and then confirmed during use/replacement and end of life

California + Europe Reporting Rules



- **European Union** – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Scope 3 emissions reporting required



- **California** – SB 253 requires companies with revenues exceeding \$1 billion to report Scope 3 emissions starting in 2027 (Scope 1 & 2 starting in 2026)

Engaging with companies to disclose Scope 3 emissions as part of its ESG-focused efforts.

Urging companies to disclose Scope 3 emissions and set reduction targets.

Actively pushing for Scope 3 accounting among its portfolio companies.

BlackRock[®]

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

 **CalPERS**

Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (Case Green – EPBD) pubblicata 8.5.2024 sulla GU UE

SAVE THE DATE
CASE GREEN 

BibLus

31 DIC 2024 Entro il 31 dicembre 2024 gli edifici non residenziali devono avere sistemi di automazione e controllo per gli impianti di riscaldamento, condizionamento e a ventilazione con potenza nominale utile superiore a 290 kW	1 GEN 2025 Stop dal 1° gennaio 2025 agli incentivi fiscali per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili	31 DIC 2025 Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri dell'UE dovranno presentare il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici	31 DIC 2026 Entro il 31 dicembre 2026 devono essere installati impianti solari su tutti gli edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250mq	1 GEN 2027 Entro il 1° gennaio 2027, l'Italia deve darsi una tabella di marcia per introdurre valori limite del GWP totale cumulativo per gli edifici di nuova costruzione
31 DIC 2027 Entro il 31 dicembre 2027, devono essere installati impianti solari su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con superficie superiore a 2000 mq e su quelli con superficie superiore a 500 mq sottoposti a ristrutturazione	01 GEN 2028 A partire dal 1° gennaio 2028, i nuovi edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero Scatta l' obbligo del calcolo del GWP durante il ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione con una superficie superiore a 1.000 mq	31 DIC 2029 Entro il 31 dicembre 2029, dovranno essere installati impianti solari su tutti i nuovi edifici residenziali e tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti	01 GEN 2030 A partire dal 1° gennaio 2030 gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero	31 DIC 2030 Entro il 31 dicembre 2030 dovranno essere installati impianti solari su tutti gli edifici pubblici con una superficie superiore a 250 mq
31 DIC 2030 I consumi medi degli edifici residenziali e non residenziale dovranno diminuire del 16% rispetto al 2020	1 GEN 2033 I consumi medi degli edifici non residenziali dovranno diminuire del 26% rispetto al 2020	31 DIC 2035 Entro il 31 dicembre 2035 il consumo medio di energia primaria dell'intero parco immobiliare residenziale deve diminuire del 20-22% rispetto al 2020	1 GEN 2040 Stop installazione caldaie a gas	 Decarbonizzazione del parco immobiliare europeo



Regolamento UE 1119/2021: neutralità climatica al 2050

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l'obiettivo vincolante per l'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2

Obiettivo della neutralità climatica

1. L'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l'Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell'Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l'Unione mira a conseguire emissioni negative.
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

9.7.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/1

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2021

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Green Deal UE - 2019



Il Green Deal europeo mira a **migliorare il benessere delle persone**. Rendere l'Europa climaticamente neutra e proteggere il nostro habitat naturale farà bene alle persone, al pianeta e all'economia. Nessuno sarà lasciato indietro.

L'UE intende:



Diventare climaticamente neutra entro il 2050



Proteggere vite umane, animali e piante riducendo l'inquinamento



Aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel campo delle tecnologie e dei prodotti puliti



Contribuire a una transizione giusta e inclusiva

Che cosa faremo?

- CLIMA**

L'UE sarà a **impatto climatico zero** nel 2050. La Commissione proporrà una legge europea sul clima per trasformare questo impegno politico in un obbligo giuridico e stimolare gli investimenti.

Per conseguire questo obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori della nostra economia:
- ENERGIA**

Decarbonizzare il settore energetico



La produzione e l'uso dell'energia rappresentano oltre il **75 %** delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE
- EDIFICI**

Ristrutturare gli edifici, aiutare le persone a ridurre le bollette energetiche e l'uso dell'energia



Il **40 %** dei nostri consumi energetici riguarda gli edifici
- INDUSTRIA**

Sostenere l'industria per innovare e diventare leader mondiali nell'economia verde



L'industria europea utilizza solo il **12 %** di materiali riciclati
- MOBILITÀ**


Introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane.




I trasporti rappresentano il **25 %** delle nostre emissioni



Reporting ESG – situazione internazionale



Direttiva UE n. 2022/2464 - Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD



Reporting ESG UE: EFRAG // ESRS – Regolamento UE 2772/2023



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2023/2772

22.12.2023

ALLEGATO I

PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ESRS)

ESRS 1	Prescrizioni generali
ESRS 2	Informazioni generali
ESRS E1	Cambiamenti climatici
ESRS E2	Inquinamento
ESRS E3	Acque e risorse marine
ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5	Uso delle risorse ed economia circolare
ESRS S1	Forza lavoro propria
ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3	Comunità interessate
ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali
ESRS G1	Condotta delle imprese

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2023

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

I principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 sono stabiliti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



OUR GREEN WORLD

ESRS E1 Obbligo di informativa E1-1

Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici

L'impresa rende noto il proprio ***piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici***.

Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli sforzi di mitigazione passati, presenti e futuri dell'impresa volti a garantire che la propria **strategia** e il **modello aziendale** siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, nonché, se del caso, a illustrare l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas.

Standard ESRS per PMI quotate e non quotate

In arrivo anche standard ESRS per PMI, quotate e non:

PMI quotate

L'**Esrs Lsme Ed** (*Listed Small Medium Enterprise*) è la proposta di rendicontazione rivolto alle **PMI** che sono **enti di interesse pubblico**, escluse microimprese, con valore mobiliare è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, alle istituzioni bancarie piccole e non complesse e alle aziende assicurative e riassicurative captive (Lsme).

l'entrata in vigore di questo standard è prevista entro il **1° gennaio 2026**.

PMI non quotate

Il **Vsme Ed** (*Voluntary ESRS for Small and Medium sized Enterprise*) è strutturato per supportare le Pmi che nelle richieste di informazioni sulla sostenibilità delle loro controparti aziendali lungo la catena del valore (ovvero banche, investitori o aziende più grandi di cui sono fornitori).

Corrispondenze tra standard



ESRS–ISSB Standards

Interoperability Guidance

Corresponding standards mapping between ISSB and ESRS

Check out the link for the full mapping in a user-friendly Excel

ISSB Standards	ESRS
GOVERNANCE	
IFRS S2.6(a)	ESRS 2.22(a)
IFRS S2.6(a)(i)	ESRS 2.22(b)
IFRS S2.6(a)(ii)	ESRS 2.23
IFRS S2.6(a)(iii)	ESRS 2.26(a)
IFRS S2.6(a)(iv)	ESRS 2.26(b)
IFRS S2.6(a)(v)	ESRS 2.22(d)
IFRS S1.21(b)	ESRS 2.29(b)–(c)
	ESRS E.1.13
	ESRS 1.124
IFRS S2.6(b)	ESRS 2.22(c)
IFRS S2.6(b)(i)	ESRS 2.22(c)(i)
IFRS S2.6(b)(ii)	ESRS 2.22(c)(iii)

ESRS Topic	Related frameworks and enablers
E1 – Climate Change	TCFD, TPT Transition Plan Taskforce, GREENHOUSE GAS PROTOCOL, SCIENCE BASED TARGETS NETWORK, SYSTEM OF ENVIRONMENTAL ECONOMIC ACCOUNTING, CDRI, PCC
E2 – Pollution	GREENHOUSE GAS PROTOCOL, IUCN
E3 – Water & Marine Resources	TNFD Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, IUCN, Convention on Biological Diversity, ipbes, Biodiversity, WWF
E4 – Biodiversity & Ecosystems	SCIENCE BASED TARGETS NETWORK, ipbes, WWF
E5 – Circular Economy	EU Right-to-repair (or R2R) Directive, Microchips Act, circabc, EU Energy label and Ecodesign, EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles
S1 – Own Workforce	ILO International Labour Organization, GRI, United Nations Global Compact, OECD
S2 – Workers in the Value Chain	
S3 – Affected Communities	Food and Agriculture Organization of the United Nations, ipbes
S4 – Consumers & end-users	Unfair commercial practices directive (UCPD), Green Claims Directive, EU TAXONOMY, Consumer rights directive (CRD)
G1 – Business Conduct	ISO, United Nations Global Compact, OECD, SASB STANDARDS (Now part of IFRS Foundation)



DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 3. Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. **L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile**, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
 - a) **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
 - b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
 - c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

.....

Codice Crisi Impresa: comma 2 dell'art. 2086 c.c

L'art. 375 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha introdotto (dal 16 marzo 2019) anche il **comma 2 dell'art. 2086 c.c.:**

“L'imprenditore, che operi in **forma societaria o collettiva**, ha il **dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche **in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per **l'adozione e l'attuazione** di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Primi orientamenti giurisprudenziali

Tribunale Catania 8.2.2023

Va evidenziato che: 1) la citata disposizione, introdotta dal DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, è entrata in vigore il 16.3.2019; 2) nella specie gli amministratori nulla hanno predisposto in merito all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Sul punto i componenti del CdA, nelle note depositate in data 2.2.2023, si sono difesi deducendo che "In ordine alla realizzazione degli assetti, la legge non impone forme particolari. Gli amministratori in carica hanno costruito idonei assetti organizzativi con le varie delibere che hanno attribuito deleghe di funzioni, distribuendo competenze all'interno del cda.

*Ratio della norma è chiaramente quella di **imporre all'impresa una completa struttura organizzativa, amministrativa e contabile tale da non ignorare il fenomeno della crisi**, ma, al contrario, **rilevarlo quanto prima** per potere adottare le necessarie misure ed **evitare di dovere pervenire a scelte esclusivamente liquidatorie**. Proprio per tale motivo il rispetto degli obblighi imposti dall'art. 2086, co. II, non può limitarsi alla distribuzione delle deleghe agli amministratori, ma impone una precisa individuazione ed indicazione di tutti gli altri aspetti organizzativi, amministrativi e contabili, che, nel caso di specie, risultano del tutto assenti.*

*In buona sostanza, **la mancata predisposizione degli assetti imposti dall'art. 2086 co. II c.c.**, finalizzati, per un verso, a prevenire eventuali crisi di impresa e, per altro, a garantire un immediato intervento per il superamento della crisi, **costituisce di per sé grave atto di mala gestio idoneo a giusti care la revoca dell'amministratore***

*È evidente che nella specie, in carenza di assetti organizzativi ex art. 2086, co. II, c.c., che **non risultano essere mai stati sollecitati neppure dal collegio sindacale**, non si pone alcun problema di limiti di sindacabilità delle scelte operate dal CdA, configurandosi, di contro, un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull'organo gestorio.*



De-Carbonizzazione degli edifici e adeguati assetti organizzativi delle imprese

Marco Soverini, Dottore Commercialista, Bologna - 328 5962264

FINE
Grazie per l'attenzione